

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 1 TITOLO I NORME DI COMPORTAMENTO

Doveri e obblighi generali

1. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento della Lega Calcio a 8, sono tenuti all'osservanza delle norme e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

1. In assenza di specifiche norme del presente Codice e degli altri regolamenti della Lega, gli Organi della giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.
2. L'ignoranza dello Statuto e delle norme della Lega non può essere invocata ad alcun effetto.
3. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione.

Art. 2 Applicabilità e conoscenza delle regole

1. In assenza di specifiche norme del presente Codice e degli altri regolamenti della Lega, gli Organi della giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.

2. L'ignoranza dello Statuto e delle norme della Lega non può essere invocata ad alcun effetto.

3. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione.

Art. 3 Responsabilità delle persone fisiche Responsabilità delle società

1. Le persone fisiche soggette all'ordinamento della Lega sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione.
2. Il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.
3. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme della Lega.
4. Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1.
5. Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime.
6. Le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti.

7. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato.

Art. 4 Dichiarazioni lesive

1. Ai tesserati è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito della Lega Calcio a 8. Le società sono responsabili delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati.
2. L'autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità de fatti, qualora si tratti dell'attribuzione di un fatto determinato.
3. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.
4. Qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell'istituzione della Lega Calcio a 8 nel suo complesso o in una specifica struttura, all'autore delle dichiarazioni di cui al comma 1 si applica l'ammenda da €50,00 ad € 200,00.
5. Nella determinazione dell'entità della sanzione si devono valutare:
 - a) la gravità, le modalità e l'idoneità oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio all'istituzione della Lega Calcio a 8 o a indurre situazioni di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza di altre persone;
 - b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza di una società o comunque vi svolga una funzione rilevante;
 - c) la circostanza che le dichiarazioni consistano nell'attribuzione di un fatto determinato e non sia stata provata la verità di tale fatto;
 - d) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità delle gare o dei campionati, l'imparzialità degli ufficiali di gara e dei componenti gli organi tecnici arbitrali, nonché dei componenti degli Organi della giustizia sportiva, la correttezza delle procedure di designazione.
6. Le società sono punite con un'ammenda pari a quella applicata all'autore delle dichiarazioni. Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive, con fissazione della sanzione anche in misura inferiore al minimo. In casi eccezionali, la pubblica dissociazione può costituire esimente.

Art. 5 Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni

1. Le attività attinenti al trasferimento al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni e ai regolamenti della Lega.
2. Ai dirigenti e ai tesserati delle società, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 si applica la sanzione dell'inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi.
3. Per le altre violazioni delle disposizioni della Lega in materia di tesseramenti si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica.

Art. 6 Responsabilità per comportamenti discriminatori

1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.
2. Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno cinque giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dalla lettera g) dell'art. 11, comma 1, nonché con l'ammenda da € 100,00 ad € 500,00. I dirigenti, i tesserati di società, che commettono una violazione del comma 1 sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a due mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dalla lettera g) dell'art. 11, comma 1, con l'ammenda da € 150,00 ad €750,00.
3. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti e tesserati, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscano apologia, applicandosi le sanzioni ivi previste. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, o tesserato.

Art. 7 Prevenzione di fatti violenti

1. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente e tesserato.
2. I dirigenti e i tesserati delle società, che pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui al comma 3, dell'art. 11.

TITOLO II

Art. 8 – SANZIONI

Poteri disciplinari

1. Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
3. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono imporre prescrizioni dirette a garantire l'esecuzione delle sanzioni stesse.
4. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono adottare nei confronti dei responsabili di violazioni disciplinari prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi e di reinserimento nell'ordinamento sportivo.

Art. 9 Sanzioni inerenti alla disputa delle gare

1. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con:
 1. **REGULAR SEASON SERIE A I^A RINUNCIA:** la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-4, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, con UN punto di penalizzazione in classifica ed una multa di 180,00 centottanta,00); fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1, comma 1.
 2. **REGULAR SEASON SERIE A II^A RINUNCIA:** la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-4, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, con TRE punti di penalizzazione in classifica ed una multa di 300,00 € (trecento,00); fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1, comma 1.
 3. **REGULAR SEASON SERIE A III^A RINUNCIA:** la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-4, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, con CINQUE punti di penalizzazione in classifica ed una multa di 500,00 € (trecento,00); fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1, comma 1.
 4. **LE SANZIONI SI APPLICANO IN CASO DI GIRONI DI SERIE A DI COPPA ITALIA;**
 5. **GARE AD ELIMINAZIONE DIRETTA SIA CAMPIONATO SIA COPPA ITALIA DI SERIE A:** la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-4, l'automatica estromissione dalla competizione (sia in casi di gara di andata, sia in caso di gara di ritorno) o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole e con una multa di 300,00 € (trecento,00); fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1, comma 1.
 6. **IN OGNI COMPETIZIONE DELLA SERIE A:** ammenda di 100€ per l'utilizzo dei fratini.
 7. **SERIE B E A2:** la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-4, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, una multa di 180,00 € (centottanta,00); fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1, comma 1.
2. Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verificano fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di giuoco o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 10, comma 1. Se il fatto o la situazione è di particolare gravità si applica inoltre una delle sanzioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art.10, comma 1.

2. La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe.
3. La violazione delle norme della Lega che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione sportiva della sconfitta a tavolino e fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.
4. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono:
 5. dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara;
 6. ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.
7. Al di fuori dei casi indicati, gli Organi della giustizia sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporre la ripetizione, ovvero l'effettuazione.
5. Comportano l'applicazione delle sanzioni dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della società, dell'inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori:
 1. le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata;
 2. le infrazioni alle norme sull'impiego degli assistenti di parte dell'arbitro, salvo quanto previsto dal comma 5 e purché si tratti di calciatori o soggetti il cui tesseramento sia stato considerato valido per la società utilizzante;
6. Alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, la Lega abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori.
7. IN CASO DI GARA ASSEGNATA A TAVOLINO LA SQUADRA VINCITRICE HA FACOLTÀ DI PRESENTARE LA LISTA GARA AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLE PRESENZE.
8. IN CASO DI GARE AD ELIMINAZIONE DIRETTA CON ANDATA E RITORNO, LA SQUADRE CHE PER QUALSIASI MOTIVO RINUNCIA ALLA GARA DI ANDATA OVVERO VIENE DICHIARATA SCONFITTA A TAVOLINO PERDE IL DIRITTO DI DISPUTARE LA GARA DI RITORNO

Art. 10 Sanzioni a carico delle società

1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme della Lega e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
 - a) ammonizione;
 - b) ammenda;
 - c) ammenda con diffida;
 - d) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;

- e) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
- f) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all'ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore;
- g) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
- h) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
- i) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
- j) divieto di tesseramento di calciatori fino a un massimo di due periodi di trasferimento.

Art. 11 Sanzioni a carico di dirigenti, e tesserati delle società

1. I dirigenti e i tesserati delle società, che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme della Lega o di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
 - a. ammonizione;
 - b. ammonizione con diffida;
 - c. ammenda;
 - d. ammenda con diffida;
 - e. squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a tre giornate;
 - f. squalifica a tempo determinato.
 - g. inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla Lega e a ricoprire cariche e a rappresentare le società nell'ambito Lega.
2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:
 - b) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo;
 - c) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi della Lega;
3. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
 - a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.
 - b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.
 - c) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).

d) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

~~4. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidi va si procede secondo la seguente progressione:~~

- ~~a) successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;~~
- ~~b) successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;~~
- ~~c) successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;~~
- ~~d) successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.~~

~~La parte precedente è stata modificata tramite C.U. N 9 del 10/10/2019 che recita:~~

IL COMITATO HA STABILITO CHE I CALCIATORI INCORRONO NELLA SQUALIFICA AL RAGGIUNGIMENTO DELLA 5° AMMONIZIONE , NEI CASI DI RECIDIVA SI PRECEDERÀ CON LA SEGUENTE PROGRESSIONE:

- A-SQUALIFICA ALLA QUARTA AMMONIZIONE;*
- B-SQUALIFICA ALLA TERZA AMMONIZIONE;*
- C-SQUALIFICA ALLA SECONDA AMMONIZIONE;*
- D- SQUALIFICA ALLA PRIMA AMMONIZIONE;*

Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva.

5. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia si scontano nelle rispettive competizioni.

6. Per le sole gare di play-off e play-out della Lega:

1. le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
2. nei play off della Serie A e nelle fasi finali del campionato Over 35 i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo della giustizia sportiva.
3. nelle fasi finali dei campionati di Serie A2 e di Serie B i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni tre ammonizioni inflitte dall'Organo della giustizia sportiva.
4. la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 5;

Art. 12 Recidiva

1. Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alle società, nonché ai dirigenti e ai tesserati delle società, che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti

violazione dei regolamenti della Lega e che ricevano altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni.

2. Per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara, la recidiva comporta la penalizzazione di un punto in classifica.

Art. 13 Esecuzione delle sanzioni

1. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno stesso di pubblicazione del comunicato ufficiale.
2. Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 5 e 6. Al calciatore squalificato è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica.
3. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 4-0 e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.
4. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.
5. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.
6. I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione con ogni mezzo della squadra.
7. I dirigenti e i tesserati delle società, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Lega fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l'aggravamento della sanzione.
8. Tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale. 9. Le sanzioni irrogate dagli Organi della giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo.

Art. 14 Prescrizione

1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine:
 - b) della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito amministrativo;
 - c) della terza stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito sportivo

- d) della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, in tutti gli altri casi.

TITOLO III ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 15 Organi della giustizia sportiva

1. Gli Organi della giustizia sportiva previsti dallo Statuto della Lega agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza.
2. I componenti degli Organi di giustizia sportiva sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e ad altri mezzi di comunicazione in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi.
 1. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalla Lega.
 2. I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro.
3. Il procedimento di cui ai commi 1 e 2 è instaurato:
 - a) d'ufficio e si svolge sulla base dei documenti ufficiali;
 - b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara.
4. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori.
5. Il procedimento di cui al comma 4 è instaurato:
 - b) d'ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;
 - c) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere presentato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara.
6. I giudici sportivi giudicano con l'assistenza di un rappresentante arbitrale con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica.

Art. 17 Commissioni disciplinari

1. La Commissione disciplinare giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vice presidenti; in caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità essa può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. La Commissione disciplinare giudica con la partecipazione del Presidente o del Vice presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice presidente ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
2. La Commissione disciplinare giudica con l'assistenza di un rappresentante arbitrale con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica.

TITOLO IV

NORME GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Art. 18 Reclami di parte e ricorsi di Organi della Lega

1. Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo stesso.
2. Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato.
3. I reclami redatti senza motivazione e comunque informa generica sono in ammissibili.
4. Le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito. La rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi della Lega;
5. ~~Le tasse dei reclami accolti, del valore di 100 Euro (cento/00), anche parzialmente, sono restituite; sono incamerate in ogni altro caso.*~~

* questa parte è modificata dal C.U. N 4 DEL 19/09/2016:

Dai campionati della stagione 2016/2017 per poter presentare un ricorso bisognerà effettuare un bonifico di

122,00 € sul conto corrente intestato alla Lega calcio a 8 ssd a rl iban

IT95L0538703233000035097808 Copia del versamento e ricorso vanno inviati obbligatoriamente alla mail ricorsilegacalcioa8@gmail.com.

Rimangono invariate le tempistiche per la presentazione del ricorso:

- b) Entro le ore 24 del giorno successivo alla gara o all'uscita del comunicato, va presentato il preannuncio di reclamo tramite mail la ricorsilegacalcioa8@gmail.com, oppure comunicato direttamente al direttore di gara
- c) Entro 72 ore dalla gara o dall'uscita del comunicato ufficiale va presentata, ricevuta del bonifico e reclamo.
- d) In caso di gare dei play off/out entro le ore 24 del giorno successivo la gara o l'uscita del comunicato!

QUALSIASI ALTRA PROCEDURA, RENDERÀ IL RICORSO RESPINTO E LA TASSA VERRÀ INCAMERATA

Art. 19 Svolgimento dei procedimenti

1. Le decisioni degli organi della giustizia sportiva vengono adottate a maggioranza. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione; in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice presidente ovvero, in mancanza, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
2. Le decisioni degli organi della giustizia sportiva devono essere motivate in modo sintetico. Esse sono depositate entro quindici giorni dalla loro adozione e pubblicate, nella loro integrità, a mezzo di comunicato ufficiale

3. Agli organi della giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento.
4. Gli organi della giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate.

Art. 20 Mezzi di prova e formalità procedurali

1. Procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare.
 - 1.1. I rapporti dell'arbitro e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
 - 1.2. ~~Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione.*~~
2. Procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara e alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara.
 - 2.1. I procedimenti si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e d degli eventuali supplementi.
 - 2.2. Quando il procedimento sia stato attivato d'iniziativa di una società, esso si svolge anche sulla base delle deduzioni e, ove previste, delle controdeduzioni delle parti.

*questa parte è stata modificata con il C.u. n 14 del 4/11/2013 che recita:

Comunicato Ufficiale n 14 del 04/11/2013

Il consiglio direttivo ha deciso, inoltre, la variazione dell'articolo 20 comma 1.2: nel caso di telecamere della FannerMediaService sui campi, le immagini oltre a quanto recita il suddetto articolo, potranno essere utilizzate anche per sanzionare

Atti violenti, prima, durante e dopo le gare, se non visti dall'arbitro o dal primo assistente, quando presente.